



Associazione dei Valutatori Immobiliari Indipendenti

STATUTO



TITOLO I - Norme Generali

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dalle vigenti norme del Codice Civile, è costituita una **Associazione professionale autonoma, indipendente ed apolitica, senza scopo di lucro, operante nel settore della valutazione immobiliare**, che assume la denominazione di "**E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni**", o più semplicemente "E-Valuations", ovvero Associazione ai fini del presente Statuto.

All'Associazione potranno aderire sia persone fisiche che persone giuridiche, siano esse di nazionalità italiana o straniera, ovvero provenienti dai Paesi dell'Unione Europea, che svolgono attività professionale o accademica inerente la valutazione e la consulenza tecnica specialistica nel settore immobiliare, ovvero servizi specialistici di appraising (stima) e di counseling (consulenza), inclusa la rilevazione dei dati immobiliari. Presupposto essenziale per la presentazione dell'istanza di adesione all'Associazione è il **possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto**.

L'Associazione ha la sede legale in Italia, a Torino, Via Susa n. 40.

Eventuali sedi operative, anche in luogo diverso dalla sede legale, potranno essere istituite con formale deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è **apolitica**, ha **carattere volontario** e **non ha scopo di lucro**.

I Soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione, secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, mantenendo un comportamento formalmente e sostanzialmente corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi; sono inoltre tenuti al rispetto del presente Statuto e del Regolamento, che dichiarano di accettare e che si impegnano ad osservare fin dal momento di presentazione della domanda di ammissione alla presente Associazione.

L'Associazione potrà aderire a confederazioni, enti, associazioni e società, anche internazionali, che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie.

L'Associazione potrà, inoltre, nell'interesse degli associati attraverso gli obiettivi di cui agli articoli successivi, acquisire quote di partecipazione a società di capitale, operanti nel settore immobiliare.

Art. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è **illimitata**. Essa potrà essere sciolta in qualsiasi momento secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 3 - SCOPO - OBIETTIVI - FINALITÀ

L'Associazione intende contribuire al processo di sviluppo economico dei Paesi e delle Società promuovendo una maggiore conoscenza e trasparenza delle dinamiche dei mercati immobiliari, al fine di una crescente qualificazione e professionalizzazione della valutazione, delle scelte di investimento e del management dei processi gestionali in ambito immobiliare, attraverso la figura del valutatore esperto ed indipendente e l'affermazione della figura del rilevatore di dati immobiliari. Entrambe le figure si considerano infatti necessarie per promuovere la conoscenza e l'efficienza del mercato immobiliare, indispensabili per effettuare valutazioni, analisi economico-estimative e statistiche conformi agli standard internazionali.

L'Associazione promuove e tutela la figura del valutatore immobiliare esperto ed indipendente, il quale - in conformità ai requisiti legali previsti nel Paese di residenza per l'esercizio professionale - svolge la propria attività con imparzialità, obiettività e nel rispetto del Codice di condotta degli iscritti all'Associazione. Si intende così favorire la costituzione di un **registro di esperti valutatori qualificati con competenze specialistiche**. L'Associazione promuove e tutela inoltre la figura del **rilevatore di dati immobiliari**, la cui attività si basa sulla rilevazione neutrale dei dati, sull'elaborazione imparziale delle statistiche del mercato immobiliare, sulla condizione di indipendenza culturale e di autonomia da altri organismi. Si intende così favorire la costituzione di un elenco di tecnici rilevatori qualificati.

L'Associazione, inoltre, ha i seguenti scopi:

a) tutela ed assiste gli iscritti, nonché promuove le condizioni e assume tutte le altre iniziative sindacali necessarie ed opportune per la loro formazione e per la difesa dei loro interessi, connessi al rapporto associativo;

b) promuove e favorisce l'attività professionale degli iscritti e tutte le iniziative che possano interessare gli Associati in campo assistenziale, previdenziale, sindacale, assicurativo, culturale e associativo;

c) contribuisce alla preparazione professionale dei propri iscritti con tutte le iniziative ritenute necessarie ed opportune a favorire l'aggiornamento tecnico-professionale nel campo dei procedimenti di stima del valore e della rilevazione, elaborazione ed archiviazione dei dati immobiliari;

d) promuove ed incentiva la collaborazione tra gli Associati e tra questi e gli operatori esteri;

e) promuove e favorisce studi e ricerche sui temi della valutazione e delle scelte di investimento immobiliare;

f) organizza e realizza convegni e attività formative su temi di rilevante interesse scientifico e culturale per il settore immobiliare;

g) promuove e incentiva la collaborazione con enti pubblici ed enti e soggetti privati nell'organizzazione di studi e ricerche nel campo delle valutazioni su larga scala e nel settore delle stime catastali;



h) cura la produzione e la diffusione di proprie pubblicazioni.

L'Associazione, senza fini di lucro, si propone, inoltre, le seguenti finalità:

1. riunisce nel proprio ambito professionisti e tecnici del settore che:

- scelgono, nella loro attività professionale, di svolgere con continuità l'attività di valutatore secondo i criteri di definizione di esperto in valutazione, stabiliti dall'Associazione in base alle regole italiane, europee e internazionali;
- scelgono, nella loro attività professionale, di svolgere con continuità l'attività di rilevatore secondo i criteri di definizione di tecnico rilevatore, stabiliti dall'Associazione in base alle regole italiane, europee e internazionali;
- si impegnano al rispetto dei criteri di qualificazione e delle regole deontologiche indicati dall'Associazione in base ai principi nazionali, europei e internazionali;

2. promuove la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei propri Associati nel campo dei procedimenti di stima del valore degli immobili edificati, dei terreni agricoli e delle aree urbane, delle costruzioni e degli impianti;

3. promuove la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei propri Associati nel campo della rilevazione, della elaborazione e dell'archiviazione dei dati immobiliari e delle informazioni di mercato;

4. promuove la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei propri Associati nel campo delle analisi di investimento immobiliare e dell'asset allocation;

5. favorisce le attività di studio ed approfondimento da parte dei propri iscritti, anche mediante progetti mirati ed incontri di formazione, al fine di assicurare in capo agli stessi il raggiungimento di uno standard di qualità del servizio e del processo valutativo;

6. vigila sul mantenimento delle caratteristiche richieste all'atto dell'iscrizione mediante controlli periodici atti a garantire al mercato l'abilità tecnico-professionale dei propri Associati;

7. introduce sistemi di aggiornamento per i propri iscritti, volti alla formazione permanente in un'ottica di long life learnig, in base alle regole di valutazione nazionali, europee e internazionali;

8. favorisce e/o comunque contribuisce a favorire la conoscenza e promuove le attività degli iscritti all'Associazione, presso gli operatori economici e commerciali nell'ambito del mercato immobiliare.

Art. 4 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è **indivisibile** ed è costituito:

- dai versamenti effettuati dagli Associati a titolo di quota d'ingresso e di quota annuale di iscrizione, stabiliti dal Regolamento;

- dai versamenti effettuati dai Soci sostenitori;
- scelgono, nella loro attività professionale, di svolgere con continuità l'attività di rilevatore secondo i criteri di definizione di tecnico rilevatore, stabiliti dall'Associazione in base alle regole italiane, europee e internazionali;
- si impegnano al rispetto dei criteri di qualificazione e delle regole deontologiche indicati dall'Associazione in base ai principi nazionali, europei e internazionali;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea degli Associati;
- da qualsiasi altra erogazione e/o contributo a favore della Associazione, ricevuti dagli Associati e/o da terzi soggetti pubblici e privati;
- da eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e/o riserve.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio e/o eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e/o riserve.

I singoli Associati non possono chiedere la divisione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione, né pretendere il rimborso delle quote in caso di recesso

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal **primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno**. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predisponde il rendiconto da presentare all'Assemblea degli Associati, la quale lo approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.



Art. 6 - ATTIVITA'

L'Associazione è libera di intraprendere le **attività in campo scientifico e commerciale**, nei limiti consentiti dalla Legge, che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune **per favorire la conoscenza di sé medesima nonché dei suoi iscritti**, al fine di assicurare un'ideale divulgazione delle proprie attività.

TITOLO II - Rapporto Associativo

Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ASSOCIAZIONE

Possono fare parte dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche, nonché altre associazioni, che si impegnano a rispettare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni emanate dal Consiglio Direttivo sempre che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e di quelli eventualmente indicati dal Regolamento. In particolare possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche che:

- abbiano raggiunto la maggiore età;
- godano di buona reputazione e siano in possesso dei diritti civili;
- siano in possesso di un percorso culturale adeguato e si occupino o abbiano interesse ad occuparsi di Estimo immobiliare e valutazioni;
- abbiano effettuato un percorso formativo specifico, rispondente ai criteri adottati per la definizione della figura del valutatore o del rilevatore in base alle norme di riferimento italiane ed internazionali a cui si attiene l'Associazione, e abbiano superato positivamente la valutazione di ammissione (Socio Rilevatore e Socio Valutatore).

Nel caso di persone giuridiche o di associazioni tra professionisti, i requisiti previsti nel presente articolo devono essere posseduti personalmente da tutti coloro che vi aderiscono in rappresentanza della rispettiva impresa e che:

- abbiano per statuto il perseguimento di finalità che non siano in contrasto con quelle di "E-Valuations"
- non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- s'impegnino a rispettare lo Statuto, il Regolamento e le altre deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In particolare, nel caso di Società di capitali, l'impegno dovrà essere sottoscritto dal presidente e/o dall'amministratore delegato per conto del consiglio di amministrazione, la cui deliberazione dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione.

Art. 8 - QUALIFICA DEI SOCI

Gli Associati possono essere:

Soci Fondatori I Soci fondatori si identificano nelle persone di coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione. Essi ne fanno parte di diritto e sono anche membri a vita del Consiglio Direttivo, dal quale cesseranno di farvi parte solo per rinuncia volontaria o per impedimento soggettivo sopravvenuto. Nel caso di rinuncia volontaria la lettera di dimissioni dovrà essere accettata e ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile, successiva alla presentazione, dalla quale data essa sarà produttiva di effetti. Al di fuori del caso di dimissioni volontarie, il Consiglio Direttivo potrà dichiarare la cessazione dalla carica dei Soci fondatori solo nel caso di morte ovvero di sopravvenuta incapacità a causa di un grave ed irreversibile evento psicofisico, che impedisca irrimediabilmente la loro partecipazione e l'espressione del potere decisionale.

In presenza di dimissioni o di impedimenti come sopra indicati di uno o più Soci fondatori, il Consiglio Direttivo può riconoscere la qualità di Socio fondatore ad altri soggetti benemeriti per l'attività professionale dimostrata nel settore estimativo, i quali, acquistando la suddetta qualifica, entrano a far parte del Consiglio Direttivo con automatismo.

Soci Aderenti Acquistano la qualifica di Socio aderente le persone fisiche e giuridiche che avendo presentato domanda di adesione ottengano il parere favorevole del Consiglio Direttivo, e siano in regola col versamento della quota associativa.

Soci Tecnici Acquistano la qualifica di Socio tecnico coloro che avendo presentato domanda di adesione ottengano il parere favorevole vincolante del Consiglio Direttivo. Per diventare Socio tecnico occorre sottoporsi al percorso formativo stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, individuato nel Regolamento, a meno che i titoli in possesso dell'aspirante e da esibire con la domanda di ammissione siano tali da far ritenere che la persona abbia già maturato i requisiti necessari per accedere alla qualifica. La qualifica di Socio tecnico ha validità temporanea e si perde decorsi due anni dalla data della

deliberazione di ammissione votata dal Consiglio Direttivo. Detto termine sarà prorogabile di un anno soltanto in presenza di valide ragioni nel caso in cui non sia stata ultimata con successo la formazione e maturati i requisiti per accedere alla qualifica. In tal caso la domanda di ammissione consente di mantenere la qualifica di Socio aderente.

I Soci tecnici si distinguono in Soci rilevatori e Soci valutatori.

Soci Rilevatori Possono acquistare la qualifica di Socio rilevatore coloro (persone fisiche) che, mantenendo il possesso degli altri requisiti, partecipano al corso di formazione per rilevatori ed al termine ottengono l'attestato di aggiornamento professionale in Estimo immobiliare, rilasciato dall'Associazione, secondo le modalità che saranno stabilite nel Regolamento. Possono accedere direttamente alla qualifica di Socio rilevatore i Soci tecnici che al momento della domanda di adesione, con parere favorevole, siano già in possesso dell'attestato di aggiornamento professionale, avendo effettuato un idoneo percorso formativo in Estimo immobiliare.

Soci Valutatori Acquista la qualifica di Socio valutatore il Socio tecnico (persona fisica) che, mantenendo il possesso degli altri requisiti, al termine del periodo di formazione superi con esito positivo un esame di Estimo e valutazioni immobiliari, secondo le modalità che saranno stabilite nel Regolamento dell'Associazione. Possono accedere direttamente alla qualifica di Socio valutatore i Soci tecnici che al momento della domanda di adesione, con esito favorevole, risultino già in possesso della qualifica professionale, avendo effettuato il percorso formativo e superato l'esame per l'ottenimento del diploma di qualificazione in estimo immobiliare.

I professionisti provenienti da Paesi dell'Unione Europea potranno essere ammessi come Soci valutatori dimostrando di possedere i requisiti necessari per l'iscrizione all'Associazione.

Soci Sostenitori Acquistano la qualifica di Socio sostenitore le fondazioni, le associazioni, le imprese e gli operatori finanziari, bancari, commerciali e non che sostengono materialmente le attività di studio e di promozione dell'Associazione. Si tratta di una qualifica onorifica che sarà conferita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Soci Onorari L'Assemblea dei Soci su indicazione del Consiglio Direttivo, può nominare Soci onorari persone fisiche e/o giuridiche che si sono particolarmente distinte per l'attività svolta nei settori dell'Estimo e delle valutazioni immobiliari.

I Soci sostenitori ed i Soci onorari possono dare parere consultivo, ma non hanno potere né deliberativo né diritto di voto.

Art. 9 - MODALITA' DI ADESIONE

Chi intende essere ammesso come Socio deve rivolgere domanda scritta all'Associazione, in persona del Presidente, secondo le modalità indicate dal Regolamento, dichiarando di impegnarsi ad osservare lo Statuto, il Codice di Condotta, il Regolamento e le deliberazioni adottate dall'Associazione.

La domanda è accolta o respinta su pronuncia del Consiglio Direttivo che si deve esprimere a maggioranza semplice dei presenti alla seduta, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, agli aspiranti Soci può essere richiesto di integrare il proprio curriculum e la formazione, in particolare sulle normative e sulle regole di valutazione europee ed internazionali per gli aspiranti italiani e sulle normative e regole di valutazione italiane per gli aspiranti provenienti dai paesi dell'Unione Europea.

In ogni caso la presentazione della domanda di ammissione non dà diritto al richiedente di far parte dell'Associazione, anche se risulti in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento, per cui la stessa si considera perfezionata solo in seguito al parere vincolante favorevole del Consiglio Direttivo. Pertanto solo dopo il voto favorevole del Consiglio Direttivo il richiedente acquista ad ogni effetto la qualifica di Socio.

Art. 10 - STATUTO E NUOVI ASSOCIATI

L'ingresso di nuovi Associati, qualunque sia la qualifica loro attribuita, non dà luogo ad alcuna modifica dell'Atto Costitutivo o del presente Statuto. La posizione inerente l'Associato risulterà dalle scritture Sociali.

Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI

Gli Associati regolarmente iscritti, sempre che in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea, esprimendo la propria volontà con voto singolo;
- b) eleggere i Consiglieri di diritto a rappresentare gli Associati in seno all'organo direttivo, ed essere eletti. Sono



eleggibili un rappresentante tra i Soci Aderenti o Rilevatori ed uno tra i Soci Valutatori, che alla data delle elezioni abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi e che non versino in una delle cause di ineleggibilità indicate nel presente Statuto;

- c) far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte agli organi direttivi;
- d) prendere visione del libro degli Associati;
- e) dichiararsi membri o aderenti all'Associazione.

In particolare l'Associazione, anche al fine di curare l'immagine pubblica dei propri aderenti depositerà, nelle forme di legge, un marchio di riconoscimento che i suoi organi utilizzeranno in tutte le comunicazioni e che anche i singoli aderenti potranno utilizzare solo per dichiararsi membri o aderenti dell'Associazione medesima, in quanto iscritti in regola dell'Associazione, ovvero sino a quando non dovessero contravvenire agli obblighi previsti dal presente Statuto. In ogni caso l'uso è consentito nel rispetto delle modalità fissate dal presente Statuto e secondo le disposizioni integrative che il Consiglio Direttivo potrà emanare.

Art. 12 - DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento, del Codice di condotta e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci sono tenuti inoltre a provvedere al versamento della quota di ingresso e della quota associativa annua. L'Associato che non vi provvede entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno è sospeso dall'esercizio dei propri diritti sino a quando la sua obbligazione non risulta adempiuta. In ogni caso in assenza della regolarizzazione della propria posizione entro il termine del 31 (trentuno) marzo dell'anno di imputazione, il Socio verrà escluso dall'Associazione.

E' fatto divieto agli Associati di utilizzare la denominazione e/o marchio dell'Associazione per connotare consorzi, imprese, iniziative commerciali o gruppi comunque costituiti, senza previo consenso del Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno il dovere di partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 13 - OBBLIGAZIONI SOCIALI

L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta, esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito, nel rispetto di quanto previsto dall'art.18 del Cod.Civ.

Art. 14 - RECESSO SOCI

La qualifica di Socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte indirizzate all'Associazione in persona del Presidente;
- b) per causa di morte;
- c) per mancato versamento, nei termini, della quota associativa annuale;
- d) per esclusione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 15 - ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

- a) non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, del Codice di condotta e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) risultando sospeso a causa del mancato versamento della quota associativa, non provveda a regolarizzare la propria posizione.

Art. 16 - PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Prima di procedere alla deliberazione di esclusione, il Presidente deve inviare all'interessato una formale contestazione in merito agli atti, ai fatti o, al comportamento che si giudicano incompatibili con la permanenza all'interno dell'Associazione. Detta contestazione è assunta secondo le modalità indicate nel Regolamento, garantendo un congruo termine a difesa e garanzia. La lettera di contestazione deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dichiarato dall'Associato nella propria domanda di iscrizione, od in alternativa presso quello successivamente comunicato dall'interessato, nel caso di sua variazione.

L'adempimento delle suddette formalità è comunque sufficiente affinché l'Assemblea possa deliberare, anche nel caso in cui l'interessato non riceva la contestazione presso l'indirizzo dichiarato, per fatto a sé imputabile. In nessun caso di recesso o di esclusione l'associato potrà pretendere il rimborso delle somme a qualunque titolo corrisposte.

Nelle more della decisione dell'Assemblea i diritti dell'associato possono essere sospesi dal Consiglio Direttivo.



Art. 17 - COMUNICAZIONI

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata presso il domicilio dichiarato. Tutte le eventuali altre comunicazioni che riguardano l'attività associativa verranno inviate per e-mail all'indirizzo dichiarato dall'associato al momento dell'iscrizione, od in alternativa verranno inviate per posta ordinaria.

TITOLO III - Organizzazione dell'Associazione

Art. 18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a)** L'Assemblea dei Soci;
- b)** Il Consiglio Direttivo;
- c)** Il Presidente Onorario;
- d)** Il Presidente;
- e)** Il Vice Presidente;
- f)** Il Segretario Generale;
- g)** Il Tesoriere;
- h)** Il Comitato Tecnico Scientifico;
- i)** Il Collegio dei Proviviri.

Art. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione.

E' costituita dai Soci fondatori e da tutti i Soci aderenti, Soci rilevatori e Soci valutatori in regola con gli obblighi Sociali e/o regolarmente iscritti da almeno un mese - 30 giorni di calendario - prima della data di convocazione.

L'Assemblea degli Associati viene convocata mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione e con avviso comunicato con telegramma, telex, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, presso il domicilio dei soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere data, ora, luogo della riunione e l'ordine del giorno. Può inoltre indicare la data della seconda convocazione (in un giorno diverso dalla prima convocazione) per il caso in cui la prima non possa avere luogo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Ogni Socio può rappresentare con delega al massimo tre Associati.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

19.1 In Sede Ordinaria

- a)** discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b)** eleggere due membri tra i propri Soci Aderenti, in rappresentanza dei Soci rilevatori e dei Soci valutatori, che costituiranno il Consiglio Direttivo assieme ai Soci fondatori che ne fanno parte di diritto;
- c)** fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote d'ingresso e le quote associative annuali;



- d)** ratificare i regolamenti interni deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvare quelli redatti per delega dell'Assemblea medesima;
- e)** deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- f)** deliberare in merito all'esclusione degli Associati;
- g)** nominare i componenti del Collegio dei Probiviri.

19.2 In Sede Straordinaria

- a)** deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b)** deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo ed amministrativo dell'Associazione. È composto dai Soci fondatori che ne fanno parte di diritto, dal Presidente Onorario nonché da altri due membri, eletti dall'Assemblea nei termini e modi previsti dall'art.19.1, lettera b), ad eccezione del primo Consiglio, nominato nell'atto costitutivo e composto dai soli Soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle Cariche Sociali. Al termine del mandato i Consiglieri di nomina possono essere riconfermati al massimo per due volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo procede nel suo seno alla nomina del Presidente, nonché del Vice Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere.

Elegge, inoltre, individuandolo anche al di fuori del medesimo organo, il Presidente Onorario che, automaticamente, entrerà a farne parte.

Le modalità di voto saranno stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o per iniziativa di almeno la metà dei Consiglieri ogni volta che ne individuano la necessità. I componenti del Consiglio Direttivo, se impediti, possono farsi rappresentare da altro componente del Consiglio Direttivo.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a)** deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, tenendo conto delle indicazioni espresse dall'Assemblea degli Associati assumendo tutte le iniziative del caso;
- b)** deliberare in merito all'ammissione dei Soci;
- c)** assumere l'eventuale personale necessario a svolgere l'attività dell'Associazione;
- d)** conferire mandato al Presidente al fine di stipulare contratti, convenzioni, accordi con altri organismi o con terzi ai fini di realizzazione di scopi sociali;
- e)** deliberare in merito all'apertura di eventuali sedi operative periferiche;
- f)** predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea;
- g)** deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di darne comunicazione alla prima Assemblea utile;
- h)** procedere all'inizio di ogni anno, prima della riunione dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti;
- i)** nominare commissioni consultive o di studio che potranno essere composte anche da Associati, coordinate da un membro del Consiglio Direttivo;
- j)** deliberare in merito alle proposte di modifiche dello Statuto da sottoporre all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- k)** adottare i regolamenti attuativi del medesimo nonché fissare ogni altra norma o disposizione ritenuta necessaria od utile al migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- l)** compiere qualunque altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non sia per legge o per Statuto riservato alla competenza esclusiva di altro organo;



m) deliberare su tutte le altre materie ad esso riservate dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può inoltre affidare ad uno o più Consiglieri e/o Soci, congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, incarichi per il compimento di singoli atti o serie di atti, determinandone contenuto e poteri ed attribuendo eventuali compensi e/o rimborsi. Non possono costituire oggetto di delega le funzioni di cui ai punti b,c,d,e,f,h,i,j,k.

Art. 21 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo così come previsto dall'Art. 20. Può essere anche non Socio.

La carica di Presidente Onorario non ha scadenza, ed è disponibile solo per dimissioni del Presidente Onorario stesso o per richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Art. 22 - PRESIDENTE

Ad eccezione del primo nominato nell'atto costitutivo, il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal regolamento, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché le adunanze assembleari. Egli dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, inclusa la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Ha il potere di riscuotere o far riscuotere da suo delegato, somme di qualunque importo e natura da chiunque versate e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria; ha il potere di nominare avvocati, consulenti ed arbitri in qualunque stato e grado di giudizio e dinanzi a qualsiasi autorità.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, mentre nel caso di dimissioni o di impedimento grave, il Vice Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo per la sua sostituzione.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Nei casi di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio Direttivo, sulle materie di competenza del Consiglio stesso escluse quelle che comportano un impegno stabile di spesa, il Presidente delibera, sottoponendo poi le proprie deliberazioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nell'adunanza immediatamente successiva.

A tutti i componenti del Consiglio Direttivo spetta un rimborso spese per l'espletamento delle funzioni connesse alla loro carica.

Al Presidente ed alle altre cariche dell'Associazione verrà inoltre riconosciuta una indennità proporzionale agli incarichi e responsabilità ricoperti, come stabilito dal Regolamento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Associazione.

Art. 23 - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO GENERALE - TESORIERE

Il **Vice Presidente** esercita funzioni vicarie del Presidente, delegate dallo stesso Presidente ovvero nel caso di suo impedimento temporaneo.

Il **Segretario Generale** cura la verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea ed ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo.

Il **Tesoriere** attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario, ed è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della redazione del bilancio. Riferisce lo stato dei conti al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci.

Art. 24 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

È costituito il Comitato Tecnico Scientifico, composto da studiosi ed esperti di chiara fama e da docenti universitari, chiamati a farne parte su invito del Presidente e del Presidente Onorario, al quale compete il coordinamento, previa condivisione in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge una funzione consultiva e propositiva, su base volontaria, circa tematiche di ordine scientifico e tecnico inerenti le finalità dell'Associazione. Il Comitato Tecnico Scientifico risponde direttamente del proprio operato al Presidente dell'Associazione. Il funzionamento potrà essere disciplinato mediante uno specifico Regolamento.



TITOLO IV - Collegio Probiviri e Variazione dello Statuto

Art. 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri decide in tutti i casi di controversie, incluse quelle tra Associati e tra Associati e Associazione. Il Collegio dei Probiviri, che nomina al suo interno un presidente, giudica secondo equità e le decisioni hanno natura di arbitrato irriparabile e non sono impugnabili. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica fino al rinnovo delle cariche sociali. L'intervento del Collegio dei Probiviri deve essere necessariamente richiesto dall'associato prima di adire l'Autorità Giudiziaria. L'associato, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, dovrà comunque attendere l'esito della decisione del Collegio che deciderà nei termini e secondo le modalità che verranno stabiliti nel Regolamento.

Rimangono escluse dall'operatività del Collegio dei Probiviri, tutte quelle controversie la cui competenza è riservata all'autorità giudiziaria.

TITOLO V - Scioglimento dell'Associazione

Art. 26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per la sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi causa, di perseguire lo scopo associativo. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sceglieranno i fini di pubblica utilità o l'organizzazione non lucrativa operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 27 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.